
Legge per l'innovazione economica

Direttiva concernente le procedure e le condizioni d'applicazione per AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 11 LInn

2 gennaio 2024

Ufficio per lo sviluppo economico
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Tel. 091 814 35 41
dfe-use@ti.ch
www.ti.ch/innovazione



Scopo

Favorire la nascita di nuove aziende o il riorientamento sostanziale di aziende esistenti.

Beneficiari

Possono beneficiare della presente misura nuove aziende iscritte da meno di un anno nel registro dei contribuenti del Cantone e mai presenti, in altra forma, sul territorio cantonale, o aziende esistenti che operano un cambiamento essenziale dell'attività, in particolare nella composizione della cifra d'affari, nei costi di gestione e nelle qualifiche del personale che rispettano i criteri minimi d'accesso definiti dal Consiglio di Stato.

È richiesta, di principio, la creazione di minimo 15 posti di lavoro nei primi 3 anni.

Sostenibilità

Saranno stabiliti requisiti di sostenibilità ad hoc.

Contributi

Il Cantone può concedere agevolazioni per le imposte cantonali sull'utile e sul capitale, di regola per un massimo di 5 anni, e fino all'esonero completo. In casi eccezionali, l'agevolazione può estendersi per un periodo massimo di 10 anni. Il limite massimo d'importo esentato non può superare un milione di franchi per tutta la durata del periodo esentato.

Agevolazioni comunali sono da richiedere al Comune dove ha luogo l'insediamento. In ogni caso, il Comune non può concedere un'agevolazione senza l'agevolazione cantonale.

Investimento minimo

Vengono considerati unicamente investimenti a partire da CHF 1'000'000.--.

Cumulabilità con altri contributi

La misura non è cumulabile con altri aiuti previsti agli art. 7 e 8.

Tempistica

Il business plan del progetto, concordato con l'Ufficio per lo sviluppo economico (USE), vale come richiesta di agevolazione fiscale e va presentata entro un anno dall'iscrizione dell'azienda al registro dei contribuenti.

Valutazione

L'esame del progetto prevede le seguenti tre fasi:

1. **verifica preliminare del rispetto dei criteri d'accesso** determinati nei decreti esecutivi del Consiglio di Stato;
2. **determinazione della percentuale base di contributo**: valutazione del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto;
3. **ponderazione dell'aiuto**: analisi delle ricadute a livello territoriale, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a. struttura del personale;
 - b. settore strategico;
 - c. localizzazione geografica, con particolare attenzione alle regioni periferiche.

Procedura

1. L'USE incontra i promotori del progetto assieme ad un esperto della Commissione per l'innovazione economica (COIE).
2. L'azienda presenta il business plan del progetto autocertificando il rispetto dei criteri d'accesso.
3. Sulla base dei rapporti dell'esperto COIE e dell'USE, il progetto viene valutato dalla Commissione per l'innovazione economica, che esprime il proprio preavviso.
4. Dopo aver ricevuto i preavvisi cantonali positivi, l'USE formalizza la decisione di agevolazione fiscale.

Entrata in vigore

La presente direttiva è immediatamente applicabile.